

AFFISSIONE (Mod. 12)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO FI

CRON. 3887/11

REP. 2418/11

DI VOLONTARI  
AUR.

Il Tribunale fallimentare,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Ciro Monsurrò presidente,  
dott. Francesco Taurisano giudice,  
dott. Giuseppe Di Salvo giudice delegato-relatore

ha deliberato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione di concordato fallimentare,  
iscritto al R.G. n. 10626/11 V.G., fra:

A [REDACTED] A [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in  
calce alla proposta di concordato fallimentare, dall'avv.  
M [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED] e dall'avv. C [REDACTED] V [REDACTED],  
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in  
R [REDACTED], Via L [REDACTED] - ricorrente-proponente;  
curatore del fallimento n. 282/08 S [REDACTED] s.r.l. - convenuto  
non costituito;  
passato in decisione all'udienza camerale del 12 ottobre  
2011.

\*\*\*\*\*

Letta la proposta di concordato fallimentare, presentata da  
A [REDACTED] A [REDACTED], nata a N [REDACTED] il [REDACTED], con ricorso  
depositato in data 1 febbraio 2011;  
esaminati gli atti della procedura;

rilevato che:

sono stati acquisiti i pareri favorevoli del curatore e del comitato dei creditori;

la proposta di concordato, unitamente ai pareri del curatore e del comitato dei creditori, è stata comunicata dal curatore a tutti i creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

il curatore, con relazione depositata in data 2 ottobre 2011, ha riferito che, nel termine di giorni trenta, fissato dal giudice delegato con decreto depositato in data 16-5-2011, nessuna dichiarazione di dissenso è pervenuta nella cancelleria;

il giudice delegato, con decreto depositato in data 5 luglio 2011, ha disposto la immediata comunicazione, da parte del curatore, dell'approvazione della proposta alla proponente, al fallito ed agli eventuali creditori diissenzienti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ha assegnato alla proponente il termine perentorio di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, per la proposizione della richiesta di omologazione con ricorso a norma dell'art. 26 l. fall.; ha fissato il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del decreto per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato; ha, infine, fissato il termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo;

il decreto è stato comunicato e pubblicato dalla cancelleria a norma dell'art. 17 l. fall.;

la proponente ha proposto richiesta di omologazione con ricorso depositato in data 25 luglio 2011 e regolarmente iscritto a ruolo;

nessuno ha proposto opposizione;

il curatore, si sensi dell'art. 129, secondo comma, l. fall., ha depositato in data 2 ottobre 2011 la relazione motivata

col suo definitivo parere favorevole, non avendovi provveduto

il comitato dei creditori;

in data 4 ottobre 2011 il curatore ha depositato un nuovo parere del comitato dei creditori perventogli in data 3 agosto 2011, questa volta di carattere contrario circa la

proposta concordataria in quanto in questa non era stata prevista una maggiorazione della quota da doversi riconoscere ai creditori concordatari;

all'udienza in camera di consiglio del 12 ottobre 2011 sono comparsi i difensori della proponente, i quali si sono riportati al ricorso ed hanno depositato due assegni circolari dell'importo di € 50.000,00 ciascuno a garanzia degli obblighi concordatari e dei successivi adempimenti; il curatore e il fallito non si sono costituiti ed è comparso solamente il primo;

considerato:

che il secondo documento del comitato dei creditori pervenuto al curatore in data in data 3 agosto 2011 con cui tale organo, modificando il primo parere favorevole espresso, si è

pronunciato negativamente circa la proposta concordataria deve ritenersi irrituale ed inconferente;

che il parere favorevole del comitato dei creditori consente di dare luogo agli adempimenti di cui all'art. 125 L.F., ponendosi tale parere quale condizione di procedibilità della proposta concordataria e che una volta espresso in siffatta maniera non è previsto altro pronunciamento al riguardo da parte del comitato dei creditori, ad eccezione "del deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo" (art. 129, II co., L.F.);

che l'atto spedito, in allegato ad una e-mail, al curatore fallimentare, pur intitolato "relazione del comitato dei creditori" non può integrare la fattispecie: in primo luogo perché non è ad esso attribuibile la dichiarata paternità non risultando sottoscritto da nessuno dei presunti autori ed in secondo luogo perché tale atto, pur pervenuto in via ufficiosa nella disponibilità del curatore che lo ha sottoposto al giudice delegato, non risulta depositato in cancelleria e dunque ritualmente acquisito al procedimento concordatario;

che i componenti del comitato dei creditori, così come tutti gli altri creditori, sono chiamati a pronunciarsi relativamente alla proposta concordataria secondo le modalità previste dall'art. 127 L.F. e che quindi l'eventuale dissenso può, comunque, essere manifestato, alternativamente, attraverso il voto contrario nell'ambito del giudizio di

omologazione di cui all'art. 129 L.F., attraverso la proposizione di eventuale opposizione;

che solo le testé descritte prerogative sono attribuite al comitato dei creditori ed ai creditori stessi di talché la manifestazione, come nel caso in esame, di una seconda valutazione da parte del comitato dei creditori nelle forme irrituali descritte rende irricevibile e inammissibile il documento denominato "relazione finale";

che la procedura si è regolarmente svolta ed è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato (nessun creditore ha fatto pervenire dichiarazione di dissenso);

che la proposta è legittima in quanto prevede: a) il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ammessi allo stato passivo, limitatamente agli importi ivi indicati al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, b) il pagamento, nella misura del 30%, dei creditori chirografari ammessi allo stato passivo, limitatamente agli importi ivi indicati al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, c) il pagamento integrale delle spese di procedura fallimentare, del compenso del curatore e di quelle afferenti l'omologazione del concordato; d) il trasferimento, ad avvenuta esecuzione dei pagamenti, di tutti i beni, crediti e diritti compresi nel fallimento a favore del proponente;

che, pertanto, il concordato deve essere omologato;

P.Q.M.

il Tribunale fallimentare, visto l'art. 129 l. fall.,

OMOLOGA

il concordato del fallimento n. 10626/11 V.G, fra A [redacted]  
A [redacted] ed curatore del fallimento n. 282/08 S [redacted] s.r.l.,  
dichiarato con sentenza di questo Tribunale in data 18-9-  
2008, come proposto da A [redacted] A [redacted], nata a N [redacted] il [redacted]  
[redacted], con ricorso depositato in data 1 febbraio 2011;

manda

al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori  
di sorvegliare l'adempimento del concordato;

manda

alla cancelleria di pubblicare il presente decreto a norma  
dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2011

il giudice relatore-estensore

il presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma li 27 OTT. 2011.

